

VERBALE DI ACCORDO SUI SERVIZI MINIMI LEGGE 146/90

La Società F.S., assistita da Agens, e le OO.SS. firmatarie, in attuazione della legge 146/90 e del "Patto sulle politiche di concertazione sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione Europea del sistema dei trasporti", del 23 dicembre 1998, concordano la seguente disciplina attuativa della legge stessa.

1. EFFICACIA

Il presente accordo sostituisce qualunque precedente intesa in materia.

L'accordo si riferisce allo stato attuale di organizzazione del servizio; eventuali future trasformazioni organizzative significative potranno richiedere un suo aggiornamento.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

a) le disposizioni relative alle modalità di proclamazione degli scioperi, al preavviso, alla durata massima, all'intervallo soggettivo tra scioperi, alla sospensione dello sciopero per avvenimenti di particolare gravità ed alle franchigie (di cui ai successivi paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7), si applicano a tutto il personale dipendente dalle società del Gruppo F. S.;

b) le disposizioni relative alla revoca degli scioperi proclamati, al divieto degli scioperi concomitanti, all'intervallo soggettivo e oggettivo tra scioperi nonché alle prestazioni indispensabili (di cui ai successivi punti 3, 4 e 5) si applicano soltanto al personale addetto alla circolazione dei treni, delle Navi Traghetto ed al personale addetto ai servizi del settore trasporto ferroviario collegati da nesso di strumentalità tecnica od organizzativa con la circolazione dei treni (in particolare: servizi di manutenzione nei limiti di seguito indicati, assistenza, informazione).

3. NORME GENERALI

Lo sciopero consiste:

- nell'astensione dalla prestazione e nell'abbandono dell'Impianto per un periodo di tempo uguale e coincidente per tutti i lavoratori chiamati alla protesta;
- nell'astensione collettiva dalle prestazioni straordinarie

Non sono altresì ammessi scioperi le cui modalità di effettuazione prevedano:

- astensioni delle mansioni;
- riferimento a turni di servizio;
- articolazioni d'orario diverse nell'ambito dei settori della circolazione treni,

ovvero ad essa collegati da nesso di strumentalità tecnica o organizzativa come individuati al precedente punto 2.b;

- ritardi in partenza di treni o navi.

3.1 Preavviso

Il preavviso non può essere inferiore a dieci giorni, od a venti giorni nel caso previsto dal successivo paragrafo 4.2.4.

3.2 Proclamazione

3.2.1. La proclamazione dovrà avere ad oggetto una singola azione di sciopero. Gli scioperi successivi potranno essere proclamati dallo stesso soggetto solo dopo l'effettuazione dello sciopero precedente ovvero, dopo la revoca legittimamente disposta ai sensi del successivo punto 3.4.

3.2.2. La proclamazione dovrà contenere - ai fini della validità del preavviso l'indicazione della data dell'astensione, l'ora d'inizio e di termine della stessa, il personale e l'ambito territoriale interessati, la firma e la chiara indicazione del soggetto proclamante.

Per le parti incompatibili con il presente accordo, le nuove modalità di abbandono del servizio saranno concordate entro il 30 gennaio 2000.

3.2.3. In caso di proclamazione di sciopero, anche al fine di evitare le concomitanze previste al punto -3.6 e di assicurare il rispetto della rarefazione di cui al punto 3.3, le parti adotteranno la seguente procedura:

- a) I soggetti proclamanti sono tenuti ad informarsi del calendario degli scioperi già proclamati presso l'Osservatorio sugli scioperi del settore trasporti istituito presso il Ministero dei trasporti e della Navigazione e quindi notificheranno la decisione di proclamare lo sciopero alle Ferrovie dello Stato S.p.A. - al numero di fax da esse indicato - ed all'Osservatorio stesso, prima che tale decisione sia comunicata ad altro destinatario.
- b) Le Ferrovie dello Stato S.p.A. ne accuseranno immediata ricevuta ai soggetti proclamanti al numero di fax da essi indicato.

3.3 Durata dello sciopero e intervallo tra azioni di sciopero

3.3.1. La durata massima di ogni azione di sciopero non potrà superare le 24 ore consecutive. Gli scioperi di 24 ore devono iniziare alle ore 21.00 fermo restando quanto previsto al punto 1.

3.3.2. Nell'ambito della stessa vertenza, la prima azione di sciopero non potrà superare le otto ore e potrà essere effettuata dalle 9.01-17.59 oppure dalle 21.01-5.59. I limiti previsti dal presente punto 3.3.2. non si applicano al personale delle NN/TT sulla rotta Civitavecchia-Golfo Aranci.

3.3.3. Non sono ammessi scioperi brevi alternati a periodi di ripresa del lavoro, nell'arco di una stessa giornata (c.d. scioperi a singhiozzo)

3.3.4. L'intervallo fra successive azioni di sciopero, proclamate dallo stesso soggetto, non potrà essere comunque inferiore a dieci giorni, fermo restando quanto previsto al punto 3.2. 1.

3.3.5. Al fine, di rispettare il principio di rarefazione delle azioni conflittuali e tenendo conto del carattere sistemico del servizio ferroviario, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.

Per gli scioperi in cui coincidono le date e quando la coincidenza non costituisca un prolungamento della azione di sciopero di maggior durata fra quelle proclamate e/o un ampliamento dell'ambito territoriale non si applica la regola della rarefazione, coerentemente con quanto previsto dal primo capoverso del punto 6.1 del citato Patto del 23 dicembre 1998.

Tuttavia, la regola di cui al primo capoverso non si applica, fermo restando il periodo minimo di preavviso e le altre procedure, in tutti i casi in cui si verifica quanto concordato nel comma 3, punto 6.1 del già citato Patto.

3.4 Revoca dello sciopero proclamato

3.4.1. Al fine di consentire alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di fornire all'utenza le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, legge 146/90, la revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, tramite comunicazione via fax, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio dell'azione di sciopero.

3.4.2 Al fine di evitare il pregiudizio dei diritti degli utenti derivante dall'abuso di proclamazioni non seguite da scioperi (c.d. "effetto annuncio"), revoche più ravvicinate sono giustificate soltanto a seguito di un invito della Commissione di Garanzia o della Pubblica Autorità, ovvero, in esito a tale invito, dal raggiungimento di un accordo tra le parti. Le procedure di raffreddamento definite contrattualmente dovranno tenere conto dei tempi previsti dal presente accordo.

3.4.3. La sospensione della protesta implica, nel caso di riproposizione, la automatica riproclamazione nel rispetto dei termini di preavviso e di quant'altro previsto nell'accordo alla stregua di un nuovo sciopero.

3.5 Franchigie

3.5.1. 1 periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi, sono i seguenti:

- dal 18 dicembre al 7 gennaio;
- dal giovedì precedente la Pasqua fino al giovedì successivo;
- dal 24 aprile al 2 maggio;
- dal 27 giugno al 4 luglio; dal 27 luglio al 3 settembre; dal 30 ottobre al 5 novembre;

- dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di Regioni, Province e Comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei Trasporti e della Navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti;
- dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale.

Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.

3.5.2 Nei periodi di franchigia l'azienda si asterrà dall'intraprendere iniziative atte a turbare il normale funzionamento delle relazioni industriali.

3.6 Divieto di scioperi concomitanti

Non sono ammessi scioperi concomitanti con astensioni dal lavoro già proclamate agli stessi livelli territoriali, e per gli stessi giorni ed orari, in altri settori del trasporto incidenti sul medesimo bacino di utenza.

In caso di scioperi nazionali non sono possibili scioperi a livello territoriale/decentrato, salvo quanto previsto dal punto 23.3.5, secondo capoverso.

3.7 Sospensione dello sciopero

Gli scioperi di qualsiasi genere, proclamati od in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali o di stato di emergenza dichiarato.

4. PRESTAZIONI INDISPENSABILI

4.1. Articolazione delle prestazioni indispensabili.

4.2 Le prestazioni indispensabili degli addetti alla circolazione dei treni da assicurare in caso di sciopero sono così articolate:

4.2.1. Nei giorni feriali, devono essere assicurati servizi adeguati nelle fasce orarie di massima utenza dei pendolari (6-9, 18-21), secondo i volumi normalmente offerti a tale settore di utenza.

4.2.2. Nei giorni feriali e festivi, fatto salvo, per questi ultimi, quanto previsto al successivo punto 4.2.4., deve essere assicurata la circolazione di treni a lunga/media percorrenza nella misura minima di tre coppie di treni al giorno sulle principali direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest, una almeno delle quali della categoria Intercity o Eurostar. Tali treni dovranno essere garantiti fino all'arrivo alla stazione di destinazione. Vanno garantiti i treni straordinari nazionali ed internazionali destinati a pellegrinaggi di passeggeri necessitanti di assistenza sanitaria, la cui effettuazione è già stata concordata con gli utenti interessati in precedenza alla proclamazione.

4.2.2.a Vanno garantiti tutti i treni che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un'ora dall'inizio dello sciopero stesso.

I treni che abbiano arrivo a destino nell'area interessata dallo sciopero in tempo successivo ad un'ora dall'inizio dello sciopero sono soppressi o possono essere garantiti con limitazione di percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i viaggiatori.

4.2.2.b Al fine di limitare gli effetti ultrattivi degli scioperi di carattere sub regionale o sub compartimentale oltre ai treni di cui ai precedenti punti e agli Eurostar attualmente previsti sull'orario FS, sarà assicurata la circolazione di ulteriori treni della categoria Intercity -che saranno -comunicati all'utenza -nei termini previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/90 e che saranno concordati a livello regionale in occasione del cambio orario.

La società potrà far circolare treni non garantiti nella propria autonomia garantendone l'arrivo a destinazione con personale non scioperante o tramite l'utilizzo di mezzi sostitutivi, in conformità a quanto previsto al punto 5.

4.2.3. Le prestazioni indispensabili di cui ai paragrafi precedenti saranno verificate ed aggiornate a cura della Società ad ogni cambio d'orario - assicurando equivalenti volumi di offerta - e formeranno oggetto di negoziato preventivo con le OO.SS. Nazionali.

Con la stessa cadenza la Società predisporrà e concorderà con le OO.SS. Regionali un piano di presenziamento delle linee e degli impianti interessate al passaggio dei treni.

Al momento della entrata in vigore del presente accordo tale piano di presenziamento verrà concordato con le OO.SS. nazionali.

In caso di esito negativo del confronto, si sottoporrà il dissenso alla Commissione di Garanzia alle cui decisioni le parti stesse si atterrano.

4.2.4. Nel caso di sciopero generale nazionale proclamato a sostegno del rinnovo del CCNL, ovvero di vertenze di natura contrattuale relative all'insieme dei dipendenti del gruppo FS, nonché di vertenze inerenti l'evoluzione organizzativa e l'ambito di attività del gruppo stesso, sempre che sciopero:

- si svolga in giorno festivo;
- si svolga nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio del diritto di sciopero e di tutte le disposizioni del presente accordo;
- non abbia durata eccedente alle 24 ore, con inizio alle ore 21.00 del giorno prefestivo;
- si svolga al di fuori dei periodi di franchigia considerati nel presente accordo; abbia un preavviso di 20 giorni;

le prestazioni da assicurare consistono nel condurre i treni in corso di viaggio a destino, o in subordine, alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi di conforto per i viaggiatori, nell'ambito di 60 minuti dall'inizio dello sciopero secondo quanto previsto al punto 4.2.2a. Ove ciò non fosse possibile i treni verranno soppressi all'origine.

4.2.5 In occasione delle iniziative di sciopero, le parti negozieranno le eventuali necessità connesse a particolari situazioni di trasporto non passeggeri per le quali si ritenga opportuno assicurasse l'effettuazione.

4.3 Prestazioni indispensabili degli addetti ai servizi strumentali alla circolazione dei treni

4.3.1. -Il personale addetto ai servizi collegati alla circolazione dei treni da nesso di . strumentalità tecnica ed organizzativa (in particolare: manutenzione, assistenza, informazione) è tenuto ad erogare le prestazioni indispensabili atte ad assicurare il regolare funzionamento della circolazione dei treni garantiti a norma dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2).

Qualora lo sciopero riguardi soltanto il personale del settore dell'assistenza e dell'informazione, detto personale è tenuto ad erogare le prestazioni indispensabili atte ad assicurare i servizi stessi con riferimento a tutti i treni circolanti.

4.3.2. Personale addetto alla manutenzione

In caso di sciopero dovrà essere assicurata la sicurezza, la funzionalità ed il ripristino, in caso di guasti, delle linee e degli impianti e dei rotabili in genere.

A tal fine:

- il personale dei posti pilota di telecomando TE e DOTE, nonché il personale inserito nei turni rotativi d'esercizio con compiti di pronto intervento, verrà comandato nel numero strettamente necessario per ciascun turno.
- il restante personale d'esercizio delle infrastrutture operante in turni fissi assicurerà, previo accordo tra F.S. e OO.SS. regionali, il pronto intervento per il ripristino e la funzionalità delle linee e degli impianti secondo i turni di reperibilità in vigore (non saranno pertanto predisposti ulteriori specifici comandi al personale);
- il personale della manutenzione rotabili assicurerà previo accordo tra F.S. ed OO.SS. regionali. il pronto intervento ed un presenziamento minimo degli impianti di manutenzione volto a garantire la funzionalità dei rotabili in servizio ai treni.

Allo scopo di disciplinare operativamente tali servizi:

- a) annualmente la Società, d'intesa con le OO.SS. regionali, predisporrà un piano di presenziamento massimo negli impianti interessati;
- b) in caso di mancato accordo la Società provvederà a varare, in via provvisoria, un proprio programma;
- c) il dissenso si sottoporrà alla Commissione di Garanzia;

4.3.3. Il personale addetto all'informazione e assistenza alla clientela

In caso di sciopero dovrà essere garantita:

- l'informazione necessaria ai clienti per la fruizione del livello dei servizi;
- l'attività di assistenza e accoglienza della clientela, con particolare attenzione alle esigenze dei viaggiatori disabili.

A tal fine la Società - annualmente - predisporrà e presenterà alle OO.SS. regionali un piano di presenziamento massimo negli . impianti in questione,, che dovrà interessare le biglietterie laddove mancassero gli Uffici Informazione e che formerà oggetto di confronto con le OO.SS.

In caso di esito negativo del confronto, si sottoporrà il dissenso alla Commissione di Garanzia.

Al fine di garantire agli utenti l'efficienza dei servizi di informazione di cui al paragrafo precedente, la Ferrovie dello Stato S.p.A. potrà predisporre un adeguato organico di emergenza, anche comandando temporaneamente personale da altri comparsi organizzativi.

5. PERSONALE COMANDATO

I comandi vengono disposti dalla Società.

La Società può, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e ha facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale (limitatamente ad alcuni Impianti e/o linee) in conformità ai propri programmi di circolazione nonché di sostituire il personale comandato.

Nella considerazione che il comando precede la cognizione dell'adesione o meno del personale allo sciopero, il personale comandato ha l'obbligo di far conoscere - ad inizio della prestazione - la sua adesione o meno all'agitazione.

Nel caso non esprima la volontà di aderire all'agitazione sarà considerato presente a tutti gli effetti.

Ove manifesti, invece, tale volontà, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi garantiti.

In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero, potrà essere sostituito, ove possibile, prioritariamente da altro personale non scioperante, solo ad eventuale sostituzione avvenuta sarà libero.

Ai lavoratori comandati aderenti allo sciopero sarà corrisposta la retribuzione proporzionale all'impegno orario prestato.

Il personale non espressamente comandato dalla Società, qualora si presenti in servizio, è considerato non aderente allo sciopero ed è tenuto a prestare l'intera e completa prestazione lavorativa nell'ambito della Direzione Compartimentale Movimento (o struttura equiparata) di appartenenza o, per turni non rotativi, nell'ambito della stessa giurisdizione territoriale e/o operativa.

Roma, 23 novembre 1999

seguono firme